



COMUNE DI CAPRIASCA

Municipio

Piazza Motta, CP 165, 6950 Tesserete

Preavviso del Municipio (art. 67 cpv. 6 LOC) sul rapporto della Commissione delle Petizioni e della Legislazione incaricata dell'esame della mozione generica di Claudio Morandi e cofirmatari per l'allestimento di un Regolamento comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria

6950 Tesserete, 5 maggio 2015

ALLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI E DELLA LEGISLAZIONE

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

prendiamo posizione sulla mozione in esame e sulle conclusioni cui è giunta la Commissione delle Petizioni e della Legislazione incaricata di esaminare questo atto, promosso da Claudio Morandi e cofirmatari in data 27 ottobre 2014.

Rammentiamo che l'istituto della mozione è regolato dall'articolo 67 della LOC e che in questo ambito il Municipio si è avvalso della facoltà di formulare un preavviso scritto all'attenzione della citata Commissione a norma del capoverso 2.

In conformità dell'incarico attribuitole in occasione della seduta del 10 novembre 2014, la Commissione delle Petizioni e della Legislazione dopo aver preso atto delle nostre osservazioni, ha formulato il preavviso di sua competenza con rapporto del 23 marzo scorso, già in possesso di tutti i consiglieri.

L'articolo 67 cpv. 6 della LOC impone al Municipio di esprimersi in forma scritta sulle conclusioni della Commissione entro due mesi. Il termine è quindi da considerarsi rispettato.

Prima di entrare nel merito e spiegare la nostra posizione reputiamo opportuno inserire in questa relazione il preavviso indirizzato alla Commissione in data 21 gennaio 2015:

“Il Municipio ha preso atto della mozione presentata in occasione della seduta di Consiglio comunale del 10 novembre scorso, che auspica che il Comune di Capriasca si doti di un Regolamento che codifichi il conferimento della cittadinanza onoraria.

Accertata la proponibilità dell'atto in questione, l'Esecutivo si è quindi chinato sul medesimo al fine di valutarne l'opportunità ed al proposito rileva quanto segue.

La concessione della cittadinanza onoraria è una circostanza assai rara in Canton Ticino e la Capriasca in tale ambito non fa eccezione. Tra gli ex Comuni che compongono il nostro Comune si ricorda infatti un unico caso, con il conferimento da parte dell'allora Comune di Tesserete della cittadinanza onoraria al Prevosto Monsignor Rodolfo Poli, mentre Capriasca ha attribuito due volte tale onorificenza, la prima a fra Roberto nel 2013 e la seconda a Luigi Pavan a fine 2014.

Gli articoli 28 e 29 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit) prevedono l'attribuzione della cittadinanza onoraria comunale, sprovvista di effetti giuridici e non vincolata alle condizioni poste per la naturalizzazione, ad un ticinese attinente di un altro Comune, ad un confederato o ad uno straniero che si fossero resi particolarmente benemeriti del Comune stesso.

A livello ticinese non risultano casi di Comuni, anche ben più popolosi del nostro e che forse attribuiscono con maggior frequenza simile riconoscimento, che abbiano regolamentato tale ambito ed anche a livello svizzero non sono stati trovati riscontri.

L'eventuale adozione di un regolamento sul conferimento della cittadinanza onoraria rappresenterebbe pertanto un unicum in Canton Ticino.

Questa totale assenza di regolamentazione a livello comunale indica a nostro avviso come simile strumento non sia oggettivamente necessario e ciò in ragione del fatto che la Legge superiore, seppur lasciando una certa autonomia agli Enti locali, pone dei chiari limiti.

A ben vedere infatti la Legge cantonale dà già indicazioni su numerosi aspetti che i mozionanti vorrebbero regolamentare.

Essa definisce in particolare a chi può essere destinata la cittadinanza onoraria (cittadino ticinese attinente di un altro Comune, confederato oppure straniero, art. 28 cpv. 1 LCCit), i motivi alla base del suo conferimento (essersi resi particolarmente benemeriti del Comune, art. 28 cpv. 1 LCCit), l'assenza di particolari effetti giuridici della medesima e la sua gratuità (art. 29 LCCit).

Sintomatica pure la modalità di trattamento dell'argomento da parte di Eros Ratti, il quale nel volume I de "Il Comune" si limita a riprendere le normative sopra indicate, come pure la Legge organica comunale che nell'art. 13 cpv. 1 lett. n) indica unicamente la competenza legislativa al conferimento.

Probabilmente, l'unico aspetto rilevante e segnalato dalla vostra Commissione che a nostro avviso non viene trattato dalla LCCit è quello relativo all'eventuale revoca del titolo onorifico. La ragione di tale assenza è riconducibile al fatto che in buona sostanza l'ottenimento della cittadinanza onoraria non implica alcun effetto giuridico. In proposito evidenziamo che qualora in futuro dovesse malauguratamente presentarsi l'evenienza che un cittadino onorario di Capriasca perdesse per un motivo qualsiasi la benemerenzza del Comune, il Municipio presumibilmente si limiterà a non citarlo o invitarlo durante avvenimenti particolari.

L'Esecutivo è dell'avviso che un Regolamento non sia necessario, la Commissione delle Petizioni e della Legislazione potrebbe semmai dotarsi di una direttiva interna volta a codificare aspetti che permettano di agevolarne i lavori commissionali nel caso in futuro dovessero venir riproposti Messaggi municipali per l'attribuzione della cittadinanza onoraria. Evenienza che ad ogni modo a

mente del Municipio non dovrebbe sicuramente ripresentarsi a breve-medio termine e in ogni caso non con la frequenza dell'ultimo biennio ritenuto che la doppia proposta è stata frutto del caso e quindi di carattere eccezionale.

Oltre a ciò ci preme rilevare che nell'ambito della presa di decisione su queste due ultime proposte di onorificenze, la presenza di uno specifico Regolamento non avrebbe cambiato gli iter procedurali ne tantomeno e ben difficilmente le deliberazioni.

Alla luce delle considerazioni sopra espresse e sottolineando altresì che l'Esecutivo, come peraltro fatto sinora, proporrà il conferimento di tale onorificenza in rari e assolutamente giustificati casi, avvalendosi della facoltà di esprimere un preavviso scritto alla mozione (art. 67 cpv. 2 LOC) esprime il proprio preavviso negativo nel termine prescritto.

A disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, porgiamo i migliori saluti".

In primo luogo e sulla scorta di quanto sopraesposto, il Municipio intende ribadire che un Regolamento in tal senso non è da ritenersi necessario.

Oltre a ciò ed a scanso di equivoci ci preme qui chiarire che la frase, stando alla quale la proposta di due cittadinanze onorarie nell'arco di due anni è stata *frutto del caso*, stava ovviamente a significare dell'eccezionalità dell'evento ed in alcun modo era da intendersi con una connotazione anche minimamente negativa.

In secondo luogo e volendo analizzare attentamente la bozza di regolamento proposta dalla Commissione, rileviamo puntualmente quanto segue.

Art. 1

cpv. 1

Il capoverso si limita sostanzialmente a riprendere i disposti dell'art. 28 cpv. 1 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit), per cui *il comune può concedere la cittadinanza onoraria a un ticinese attinente di un altro comune, a un confederato o a uno straniero che si fossero resi particolarmente benemeriti del comune medesimo.*

cpv. 2

In questo caso il capoverso ricalca fedelmente quanto stabilito dall'art. 28 cpv. 2 LCCit.

cpv. 3

Il capoverso si rifà pressoché in maniera identica ai contenuti dell'art. 29 cpv. 2 LCCit.

cpv. 4

Al proposito si osserva che effettivamente in base ad un parere giuridico del Dipartimento federale di giustizia e polizia, la cittadinanza onoraria può essere conferita anche a titolo postumo.

Alla luce di quanto sopra, eccetto l'ultimo capoverso che peraltro si limita a ribadire una prassi ormai consolidata, i primi tre capoversi non fanno sostanzialmente altro che riformulare quanto già espresso dalla specifica legge cantonale.

Art. 2

cpv. 1

La competenza a decidere sulla cittadinanza e per analogia anche sulla cittadinanza onoraria, è già formalmente data dai combinati articoli 13 cpv. 1 lett. n e 42 cpv. 2 della Legge organica comunale (LOC).

lett. a), b), c) e d)

Senza esser stati codificati in una norma specifica le motivazioni esaustivamente elencate e spiegate nell'art. 2, sono tra quelle prese in considerazione dal Municipio al momento di chinarsi sull'attribuzione di questa importante onorificenza.

Art. 3

cpv. 1

Quanto al primo capoverso sottolineiamo in primis che la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria può sicuramente essere avanzata dal Sindaco o da un Municipale, ma deve poi essere imperativamente oggetto di una decisione emanata dal collegio.

Rileviamo inoltre che la LOC concede già la possibilità ad un Consigliere comunale di proporre l'attribuzione di tale onorificenza mediante mozione (cfr. art. 67 LOC).

Osserviamo infine come l'opzione per cui 50 cittadini possano pure proporre di conferire la cittadinanza onoraria non ci sembra legalmente percorribile. A livello comunale possono essere fatte proposte mediante iniziativa popolare unicamente sugli oggetti di cui alle lett. a), d), e), g), h) e i). L'attinenza comunale (lett. n)) non rientra invece tra queste.

cpv. 2

Nessuna osservazione particolare.

cpv. 3

Richiamato quanto espresso nel commento all'art. 3 cpv. 1, evidenziamo come già ora e conformemente ai disposti della Legge organica comunale, se la proposta scaturisce da una decisione municipale essa deve essere oggetto di uno specifico Messaggio.

Nel caso in cui la proposta dovesse invece venir formulata attraverso lo strumento della mozione, trattandosi con ogni probabilità di una mozione elaborata, se approvata dal Legislativo essa dovrà essere direttamente concretizzata dall'Esecutivo.

Art. 4

cpv. 1

Per consuetudine già oggi le cittadinanze attribuite vengono consegnate mediante pergamena recante i motivi all'origine del riconoscimento e le firme del Sindaco, del Segretario comunale e del Presidente del Consiglio comunale.

cpv. 2

Le due recenti cittadinanze onorarie sono state entrambe conferite dal Presidente del Legislativo durante una cerimonia ufficiale, l'una al Convento del Bigorio in occasione del compleanno di fra Roberto, l'altra a Trieste presso la sala del Consiglio comunale.

cpv. 3

Al proposito si osserva che una copia incorniciata della pergamena di cui sopra, viene conservata, assieme a tutta la relativa documentazione, presso il palazzo comunale.

cpv. 4

Nessuna osservazione particolare.

cpv. 5

Per prassi gli oneri finanziari legati alla consegna del titolo sono già oggi a carico del Comune di Capriasca.

Art. 5

cpv. 1 e 2

Ne la LCCit, ne tantomeno la LOC contengono disposti in merito agli estremi per l'eventuale revoca della cittadinanza onoraria.

Il Municipio è dell'avviso che se tale eventualità dovesse presentarsi sicuramente non lo citerà e non lo inviterà durante avvenimenti particolari e successivamente procederà semmai con la stesura di un Messaggio municipale che ne proponga la revoca.

Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte ribadiamo come a mente del Municipio non sia necessario dotarsi di un Regolamento comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria. Regolamento che rappresenterebbe una legiferazione superflua, in quanto il tema è sufficientemente regolamentato dalle Leggi superiori (LCCit e LOC in particolare).

L'Esecutivo preavvisa negativamente l'emanazione di un nuovo Regolamento specifico rifiutando il concetto di voler essere l'unico depositario di tali scelte, come dimostrato il diritto in vigore permette infatti che tale opportunità possa essere proposta anche dal Legislativo mediante mozione ed eventualmente informalmente suggerito dai cittadini tramite ad esempio una petizione.

La constatazione che in Ticino nessun Comune sia dotato di simile Regolamento sta a significare che nel nostro contesto giuridico la questione è sufficientemente regolata e di conseguenza, seppure a conoscenza del fatto che in Italia esistano regolamenti specifici, come peraltro per altre questioni da noi regolate dalle Leggi cantonali, non ci sembra una valida motivazione per essere i primi ad intraprendere questa strada, come detto ritenuta inutile.

Per quanto non espressamente stabilito dalle specifiche leggi il Municipio potrà semmai decidere di dotarsi di una direttiva interna che integri parzialmente quanto proposto dalla mozione, si pensi in particolare alle motivazioni alla base dell'attribuzione della cittadinanza onoraria, alla modalità di consegna del titolo ed all'eventuale perdita dell'onorificenza.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Andrea Pellegrinelli



Il Segretario:
Davide Gonca



Ris. mun. no. 360 del 04.05.2015



COMUNE DI CAPRIASCA

Consiglio Comunale

DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE

Il Consiglio Comunale

Vista la mozione generica di Claudio Morandi e cofirmatari per l'allestimento di un Regolamento comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria.

Visto il rapporto della Commissione delle Petizioni e della Legislazione del 23 marzo 2015 e il preavviso del Municipio del 4 maggio 2015.

R I S O L V E:

La mozione è respinta.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

Il Segretario:
Davide Conca

Tesserete, xx xx 2015